



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

15.09.2016

Orale Avvocato: no alle supplenze. La legge 247/2012 è di immediata applicazione.

In tema di prova orale per l'abilitazione forense, è necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell'art. 47 (L. [247/2012](#)), sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicchè l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame.

T.A.R. Lombardia - Milano - sezione terza, sentenza del 11.04.2016, n. 692

...omissis...

Con ricorso notificato il 26 gennaio 2016 e depositato il giorno 11 febbraio 2016 la ricorrente, premettendo di essere stata bocciata all'esito delle prove orali per l'esame di abilitazione forense della sessione 2014/2015, impugna gli atti in epigrafe.

Affida il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione dell' art. 47 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. , e del principio dell'autovincolo. La sottocommissione che ha interrogato la ricorrente nel corso dell'esame orale svoltosi in data 27 novembre 2011 sarebbe stata illegittimamente composta da due membri appartenenti alla categoria degli avvocati cassazionisti, un membro appartenente a quella della magistratura e due membri appartenenti a quella del mondo universitario-accademico, essendo ammesse eventuali sostituzioni esclusivamente fra membri appartenenti alla medesima categoria.

2. Violazione dell' art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933, dell' art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i

candidati di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione , dei "criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense Sessione 2014" redatti dalla Commissione centrale; eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, sviamento di potere e inosservanza di circolari. Nella seduta del giorno 11 dicembre 2014, i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di avvocato - sessione 2014 avrebbero deciso di non adottare il suggerimento della Commissione centrale di predisporre per ogni seduta orale un congruo numero di argomenti per materia, con successiva estrazione a sorte delle domande, senza adottare criteri di sorta.

3. Violazione del principio dell'autovincolo, dell' art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e dei "criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense Sessione 2014" redatti dalla Commissione centrale; violazione dei principi di imparzialità e par condicio di cui agli artt. 3 e 97 Cost. ; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento di potere, inosservanza di circolari. Pur discostandosi dal suggerito criterio dell'estrazione a sorte delle domande, l'assemblea dei presidenti delle sottocommissioni avrebbe invece applicato il criterio suggerito secondo cui ogni Commissario, tramite il Presidente, avrebbe potuto porre al candidato ulteriori domande, **Scuola di Diritto Avanzato** così consentendo che uno dei membri interrompesse costantemente l'esposizione della candidata ed esternasse osservazioni personali non attinenti alle materie d'esame, con pregiudizio della linearità e serenità dell'esposizione.4. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e atteggiamento illegittimamente provocatorio e discriminatorio di taluni commissari d'esame, per travisamento, motivazione carente o, comunque, erronea, generica, contraddittoria ed illogica, disparità di trattamento e difetto di imparzialità, per palese abnormità e/o manifesta illogicità della determinazione; violazione degli artt. 2, 3, 4 e 97 della Costituzione , dell' art. 17-bis del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dell' art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell' art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994. Il giudizio espresso dalla commissione sarebbe stato formulato in termini apodittici e generici, non essendo specificate le ritenute "gravi lacune nella materia del diritto processuale civile", le ragioni dell'asserita "preparazione superficiale e dunque insufficiente nella materia del diritto civile" né i motivi per i quali alla ricorrente difetterebbe il linguaggio giuridico. Inoltre, la prova orale della ricorrente si sarebbe svolta in un clima di tensione e frustrazione poiché taluni commissari avrebbero mantenuto un atteggiamento ostile, ciò che avrebbe compromesso l'esito della prova.

L'amministrazione si è costituita in data 12 febbraio 2016 con comparsa di mera forma.

Con istanza depositata il 12 febbraio 2016 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell' art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, che venisse apposta sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle sue generalità e di altri suoi dati identificativi.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2016, fissata per l'esame della domanda cautelare, la difesa della ricorrente, su domanda del Collegio, ha precisato che l'impugnazione dei criteri nazionali, di cui al verbale del giorno 11 dicembre 2014 della Commissione centrale, era frutto di mero errore materiale, non essendo in ricorso articolate censure avverso tale atto; in tale sede, il ricorso - previo avviso alle parti della possibilità di definirlo con sentenza in forma semplificata - è stato trattato e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente fondato, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non essendovi

necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Risulta infatti fondato il primo motivo, avente carattere assorbente perché afferente la composizione della commissione che ha proceduto all'esame orale della ricorrente.

Giova innanzitutto precisare, sotto il profilo fattuale, che dal raffronto fra il verbale della seduta di esami del 27 novembre 2015 (allegato al ricorso sub 1) ed il decreto del Ministero della giustizia 18 novembre 2014 (allegato al ricorso sub 6), risulta che la sottocommissione che ha proceduto all'esame orale di cui si tratta era composta da due membri appartenenti alla categoria forense, un membro appartenente a quella della magistratura e due membri appartenenti a quella del mondo accademico.

Ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alla questione, giova quindi precisare che risulta applicabile alla vicenda la L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ed in particolare l'art. 47, rubricato Commissioni di esame.

In relazione alla composizione delle commissioni dispone dunque, ai primi tre commi, il citato art. 47: "1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati".

La L. n. 247 del 2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, relativa alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti della commissioni e delle sottocommissioni, secondo cui "...I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo...", su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono fra loro fungibili (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).

Ciò induce a ritenere che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale (in tal senso, condivisibilmente, TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 27 novembre 2015, n. 2784).

Risulta quindi condivisibile l'argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui sia necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell'art. 47, sul [Scuola di Diritto Avanzato](#) presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame.

Né a diversa decisione potrebbe indurre l'art. 49 della stessa legge, rubricato Disciplina transitoria per l'esame, secondo cui, per un periodo transitorio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua secondo le norme previgenti "...sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame...".

Tale disposizione, in quanto facente eccezione al principio generale di applicabilità della normativa vigente, è norma di stretta interpretazione, e non può quindi essere ritenuta applicabile alle disposizioni circa la composizione delle commissioni, essendo espressamente riferita solo alle prove e modalità di esame.

Peraltro, la durata del periodo transitorio, prevista dal testo originario del citato art. 49 in due anni, risulta essere stata portata a quattro anni dopo lo spirare del termine originario.

Infatti, l'originaria formulazione dell'art. 49 prevedeva che la durata del periodo transitorio fosse di "...due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge..."; il periodo transitorio, essendo stata pubblicata la L. n. 247 del 2012 sulla GU 18 gennaio 2013, n. 15, veniva a scadere il 2 febbraio 2015; la modifica del periodo transitorio è poi intervenuta ad opera della L. 27 febbraio 2015, n. 11, che ha introdotto, in sede di conversione, l'art. 2-ter, rubricato Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, al D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

A favore della tesi dell'immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di composizione delle commissioni depone infine la circostanza che l'amministrazione, con il citato D.M. 18 novembre 2014, dopo aver richiamato il citato art. 47 nelle premesse del decreto, ha provveduto alla nomina della citata Sottocommissione I nella composizione prevista dalla nuova disciplina (tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario), anziché in quella prevista dalla disciplina previgente.

Nemmeno si può ritenere che l'art. 22, comma 5, del R.D. n. 1578 del 1933 continuerebbe ad applicarsi ai sensi dell'art. 65 della L. n. 247 del 2012, che prorogherebbe la vigenza delle disposizioni vigenti non abrogate fino alla emanazione dei regolamenti previsti nella stessa L. n. 247 del 2012.

Tale art. 65, al comma 1, dispone che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate".

Il citato comma 1 ritiene infatti applicabili le disposizioni vigenti non abrogate "...se necessario e in quanto compatibili...".

La disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente prevista dall'art. 47 della L. n. 247 del 2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l'operatività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme; ne consegue che la disposizione di cui all'art. 22, comma 5, del R.D. n. 1578 del 1933, secondo il disposto di cui all'art. 65, comma 1, non sia applicabile in quanto non necessaria.

Il ricorso deve conseguentemente essere accolto, ciò conducendo all'annullamento degli atti della Sottocommissione in ordine all'esame orale della ricorrente, degli atti successivi e del criterio individuato nel "verbale della riunione dei Presidenti delle sottocommissioni esami avvocato sessione 2014" per la Corte d'appello di Milano, in data 13 gennaio 2015 (allegato al ricorso sub 3), secondo cui "...tutte le Sottocommissioni (...) sono intercambiabili per quanto riguarda i commissari, con eccezione del Presidente **Scuola di Diritto Avanzato** e del Vice presidente che non sono sostituibili, se non tra di loro ...".

L'effetto conformativo della presente sentenza impone all'amministrazione la rinnovazione dell'esame orale della ricorrente da parte di una commissione composta secondo le previsioni di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 247 del 2012, e con la partecipazione di membri che non hanno partecipato alla seduta del 27 novembre 2015.

Vista la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, il Collegio manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Il Collegio è dell'avviso che, per la novità della questione inerente l'esatta composizione della commissione in sede di esame in relazione al peso delle componenti interne, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, ponendo a carico dell'amministrazione resistente la metà del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente (si rinvia alla sentenza di questa Sezione 2 febbraio 2015, n. 355, per l'inapplicabilità al processo amministrativo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. , nel testo risultante in conseguenza delle modifiche apportate dall' art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dall' art. 1, comma 1, della legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162).

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, secondo quanto in motivazione; 2) manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente; 3) compensa le spese di giudizio fra le parti, ponendo a carico dell'amministrazione resistente la metà del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

Scuola di Diritto Avanzato